

DISCIPLINARE TECNICO PER LA STANDARDIZZAZIONE DEI RILIEVI IDROGRAFICI

ANNESSO 3

NORMATIVA



APPENDICE NORMATIVA DI SPECIFICO RIFERIMENTO

RIFERIMENTI NAZIONALI

Si riportano di seguito i riferimenti nazionali posti alla base del presente Disciplinare.

Costituzione della Repubblica Italiana (G.U. n. 298 del 27 dicembre 1947)

L'articolo 117, come novellato dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, riserva allo Stato la legislazione esclusiva anche su "pesi, misure e determinazione del tempo;..." (articolo 117, comma 2 lettera r);

Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (G.U. n. 94 del 21 aprile 1952

- Suppl. Ordinario)

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima) che, all'interno del Capo I (*Delle concessioni*) del Titolo II (*Demanio Marittimo*), prevede all'articolo 27:

"L'esercizio della concessione è soggetto alle norme di polizia sul demanio marittimo. L'autorità marittima mercantile vigila sulla osservanza delle norme stesse e delle condizioni cui è sottoposta la concessione. Il concessionario è inoltre tenuto alla osservanza delle disposizioni dei competenti uffici relative ai servizi militari, doganali, sanitari, e ad ogni altro servizio di interesse pubblico.";

Legge 2 febbraio 1960, n. 68 (G.U. n. 52 del 1 marzo 1960)

Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici che all'articolo 1 prevede:

"Sono organi cartografici dello Stato: l'Istituto geografico militare; l'Istituto idrografico della Marina;...omissis...";

Legge 15 novembre 1973, n. 925 (G.U. n. 16 del 17 gennaio 1974)

Ratifica ed esecuzione della convenzione sull' Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967

L'Italia sottoscrive la convenzione con l'obiettivo condiviso dagli altri governi partecipanti di perseguire la cooperazione in materia idrografica a livello intergovernativo, proseguendo l'opera dell'Ufficio idrografico internazionale creato nel 1921 per contribuire a rendere la navigazione più facile e più sicura in tutto il mondo.

Legge 23 maggio 1980, n. 313 (G.U. n. 190 del 12 luglio 1980 - Suppl. Ordinario)

Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1 novembre 1974, e sua esecuzione

Legge 4 giugno 1982, n. 438 (G.U. n. 193 del 15 luglio 1982 - Suppl. Ordinario)

Adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione

L'Italia recepisce la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74/78 (*Safety of Life At Sea*) dell'International Maritime Organization (IMO) impegnandosi con gli altri governi sottoscrittori a emanare tutte le leggi, i decreti, gli ordini e i regolamenti atti a garantire, sotto ogni aspetto, la sicurezza della navigazione.

La convenzione, emendata con modifiche e integrazioni nel corso degli anni, oggi prevede al capitolo V, regola 9:

"...omissis...In particular, Contracting Governments undertake to co-operate in carrying out, as far as possible, the following nautical and hydrographic services, in the manner most suitable for the purpose of aiding navigation:

- to ensure that hydrographic surveying is carried out, as far as possible, adequate to the requirements of safe navigation;*
- to prepare and issue nautical charts, sailing directions, lists of lights, tide tables and other nautical publications, where applicable, satisfying the needs of safe navigation; ...omissis..."*

[In particolare, i governi contraenti si impegnano a cooperare per quanto possibile nella realizzazione dei seguenti servizi nautici e idrografici nella maniera più idonea a facilitare la navigazione:

- garantire che il rilievo idrografico sia effettuato per quanto possibile secondo i requisiti di una navigazione sicura;*
- realizzare e pubblicare carte nautiche, portolani, elenchi fari, tavole di marea e altre pubblicazioni nautiche, ove necessario, per soddisfare le esigenze della sicurezza della navigazione].*

Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (G.U. n. 106 del 8 maggio 2010 - Suppl. Ordinario n. 84)

Codice dell'ordinamento militare che all'articolo 117 (*Servizio Idrografico della Marina militare*) prevede:

"1. L'Istituto Idrografico della Marina militare, posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare, ha sede in Genova ed è retto da un ufficiale ammiraglio del Corpo di stato maggiore.

2. Nel regolamento è disciplinato l'ordinamento dell'Istituto Idrografico della Marina".

In Italia, dunque, il servizio idrografico nazionale è attribuito all'Istituto Idrografico della Marina, anche organo cartografico dello Stato: questa attribuzione ribadisce quanto già stabilito dal Regio Decreto n. 1205 del 26 dicembre 1872 (G.U. n. 46 del 15-02-1873) *Costituzione dell'Ufficio Idrografico della Regia Marina*.

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (G.U. n. 140 del 18 giugno 2010 - Suppl. Ordinario n. 131)

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare che all'articolo 222 (*Compiti e funzioni dell'Istituto Idrografico della Marina militare*) prevede:

"1. L'Istituto idrografico della Marina militare, svolge i seguenti compiti: ...omissis...

- a) concorrere alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare, assicurando la produzione e l'aggiornamento della documentazione nautica ufficiale, relativa alle acque di interesse nazionale ...omissis...;
- b) redigere le normative tecniche e fornire consulenza per standardizzare l'esecuzione dei rilievi idrografici, da svolgere nell'ambito della pubblica amministrazione, comunque inerenti alla sicurezza della navigazione; ...omissis...;
- c) curare la formazione del personale da adibire a funzioni idrografiche e oceanografiche mediante l'organizzazione di corsi aperti anche alla partecipazione di studenti universitari e di cittadini stranieri;
- d) conferire la caratteristica di idrografo al personale militare e civile che superi il previsto iter formativo;

- e) concorrere all'attività didattica d'istituti di formazione nel campo delle scienze idrografiche e oceanografiche;
- f) partecipare all'attività dell'Organizzazione idrografica internazionale;
- g) disciplinare gli standard per quanto attiene i rilievi idrografici effettuati da soggetti esterni dall'amministrazione difesa.

2. L'Istituto idrografico della Marina militare espleta le seguenti funzioni: ...omissis...

- a) verifica e valida i rilievi utilizzabili per la compilazione della documentazione ufficiale anche se eseguiti o fatti eseguire da enti pubblici o privati;
...omissis...
- b) riceve tutti i dati relativi alla topografia della linea di costa e di dati idrografici, anche avvalendosi del concorso delle amministrazioni pubbliche, al fine della produzione della documentazione ufficiale;
- c) ...omissis...
- d) riceve dall'autorità marittima le informazioni necessarie per la produzione degli aggiornamenti e delle varianti alla documentazione nautica;
- e) fornisce consulenza tecnica all'autorità marittima nel merito delle problematiche inerenti la documentazione nautica;
- f) cura la redazione e la pubblicazione di testi tecnico scientifici inerenti le materie di propria competenza;
- g) ...omissis..."

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).

Il decreto è finalizzato alla realizzazione di una infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale che consenta allo Stato italiano di partecipare all'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea, di seguito INSPIRE, per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente.

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2011 (G.U. Serie Generale n. 48 del 27 febbraio 2012 - Suppl. Ordinario n. 37)

Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale il quale recita all'articolo 2 "il Sistema di riferimento geodetico nazionale adottato dalle amministrazioni italiane è costituito dalla realizzazione ETRF 2000 - all'epoca 2008.0 - del Sistema di riferimento geodetico europeo ETRS89, ottenuta nell'anno 2009 dall'Istituto Geografico Militare, mediante l'individuazione delle stazioni permanenti l'acquisizione dei dati ed il calcolo della Rete Dinamica Nazionale" e all'articolo 3 che "le amministrazioni utilizzano il Sistema di riferimento geodetico nazionale per georeferenziare le proprie stazioni permanenti, nonché per i risultati di nuovi rilievi, le nuove realizzazioni cartografiche, i nuovi prodotti derivati da immagini fotografiche aeree e satellitari, le banche dati geografiche e per qualsiasi nuovo documento o dato da georeferenziare".

RIFERIMENTI INTERNAZIONALI

Si riportano di seguito i riferimenti internazionali alla base del presente Disciplinare consultabili sul sito www.iho.int nella sezione *Standards and Specifications*.

- S-44 IHO STANDARDS FOR HYDROGRAPHIC SURVEYS 6th Edition,
September 2020
Special Publication n. 44
Published by the International Hydrographic Bureau MONACO;
- S-32 HYDROGRAPHIC DICTIONARY
Special Publication n. 32
Published by the International Hydrographic Bureau MONACO;
- S-5A STANDARDS OF COMPETENCE FOR CATEGORY “A”
HYDROGRAPHIC SURVEYORS First Edition (Version 1.0.2 – June 2018)
Publication S-5A
Published by the International Hydrographic Bureau MONACO;
- S-5B STANDARDS OF COMPETENCE FOR CATEGORY “B”
HYDROGRAPHIC SURVEYORS First Edition (Version 1.0.1 – June 2017)
Publication S-5B
Published by the International Hydrographic Bureau MONACO;
- C-13 MANUAL ON HYDROGRAPHY
1st Edition, May 2005 (corrections to February 2011) Publication C-13
Published by the International Hydrographic Bureau MONACO.